

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 3 e 4

Abrogati

Art. 17a Obbligo di autorizzazione e di annuncio

¹ Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.

² Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale d'esecuzione.

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende:

- a. attive nel settore della produzione primaria; o
- b. nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 23 cpv. 2^{bis} (nuovo) e 4

^{2bis} Chi constata che derrate alimentari od oggetti d'uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che per i consumatori non risulti alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d'uso non siano più sotto il controllo diretto dell'interessato, quest'ultimo deve informare senza indugio la competente autorità d'esecuzione e collaborare con essa.

⁴ I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicinali.

¹ FF **2006** 5815

² RS **817.0**

Art. 23a (nuovo) Rintracciabilità

¹ Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione.

² Devono essere allestiti sistemi e procedure affinché possano essere fornite alle autorità le informazioni necessarie che esse richiedono.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale esamina la carne: ...

Art. 36 cpv. 4

⁴ Il servizio federale competente può:

- a. designare laboratori di riferimento per l'analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
- b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.

Art. 38 cpv. 4

⁴ I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.

Art. 40 cpv. 2 e 5

² Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veterinari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali.

⁵ Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell'allevamento e della macellazione degli animali. Coordina l'attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

Art. 41a (nuovo) Commissioni d'esame

¹ Il Dipartimento competente nomina commissioni d'esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell'esecuzione della presente legge.

² Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami sotto forma di decisione formale.

³ Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono determinate funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

Art. 43a (nuovo) Collaborazione di terzi

¹ La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

² Per la loro attività i terzi devono essere:

- a. accreditati secondo la legislazione federale;
- b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o
- c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

³ L'autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.

⁴ Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare, nel quadro della presente legge, emolumenti per la loro attività.

⁵ La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all'autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Art. 45 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuova) ed e

² Sono riscossi emolumenti per:

- a^{bis}. i controlli di macelli e laboratori di sezionamento;
- e. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d'esercizio ai sensi dell'articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Art. 47 cpv. 4 (nuovo)

⁴ L'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2^{bis} può essere considerata circostanza attenuante.

Art. 48 cpv. 1, frase introduttiva e lett. n (nuova), nonché cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- n. contravviene alle prescrizioni concernenti l'obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell'articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1, l'obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2^{bis} o la rintracciabilità ai sensi dell'articolo 23a.

^{1bis} Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.